

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Titoli di debito



Giugno 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 20 TITOLI DI DEBITO – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 20, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. In particolare, nella nuova versione il principio tratta esclusivamente la tematica dei titoli di debito, mentre la disciplina relativa alle partecipazioni è ora inclusa nel nuovo OIC 21 "*Partecipazioni e azioni proprie*".
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 20 (nella versione rivista del 16 settembre 2005) si è provveduto a:
 - riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione;
 - chiarire che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura;
 - chiarire la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri *ex* articolo 2426, numero 10, codice civile);
 - riformulare la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'articolo 2427-bis.
3. Il nuovo standard ha, inoltre, chiarito ai fini della classificazione dei titoli ciò che rileva è il *management intent*, e cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto, si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.
4. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 è stata stralciata la parte relativa ai titoli strutturati, in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea. Inoltre, si è modificato il criterio di classificazione dei componenti di reddito emergenti in occasione della cessione di partecipazioni immobilizzate, non più obbligatoriamente classificati nella sezione straordinaria del conto economico.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-12
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	13-23
Stato patrimoniale.....	13-15
Componenti economiche relative ai titoli immobilizzati.....	16-20
Componenti economiche relative ai titoli non immobilizzati.....	21-23
RILEVAZIONE INIZIALE	24-28
Titoli immobilizzati.....	24-27
Titoli non immobilizzati.....	28
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	29-53
Titoli immobilizzati: profili generali.....	29-30
Titoli immobilizzati: rilevazione degli interessi - premi di negoziazione/scarti di emissione.....	31-35
Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore.....	36-38
Titoli immobilizzati: ripristino di valore.....	39
Titoli non immobilizzati: profili generali.....	40-41
Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.....	42-50
Cambiamento di destinazione.....	51-54
NOTA INTEGRATIVA	55-61
Titoli immobilizzati.....	55-58
Titoli non immobilizzati.....	59-61
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	62
APPENDICE A – I TITOLI DI DEBITO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di titolo di debito, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.
Il principio non affronta la trattazione dell'aspetto connesso alle fluttuazioni nei tassi di cambio di titoli espressi in moneta estera (OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*") e la disciplina dei titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine (OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*").

DEFINIZIONI

4. I titoli di debito oggetto di trattazione in questo principio sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'entità che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.
I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall'obbligazione dell'emittente di corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore. I flussi di interesse possono essere determinati (come nel caso degli interessi a tasso fisso) o determinabili (come nel caso degli interessi a tasso variabile).
I titoli di debito includono anche i titoli strutturati.
5. Il corso di un titolo può essere: *tel quel* o corrente, secco, *ex-cedola*.
Il corso *tel quel* o corrente indica il prezzo che effettivamente il compratore deve pagare al venditore; si compone di due parti: una è rappresentata dal capitale investito con l'acquisto del titolo, cioè dal suo costo puro o valore capitale, l'altra dal rateo di interessi maturati dall'ultimo giorno di godimento. Il corso è secco quando esso indica il solo valore capitale.
Il corso *tel quel* o corrente è dato dal corso secco aumentato dagli interessi maturati dall'ultimo giorno di godimento. Il corso è *ex-cedola* o *ex-coupon* quando il titolo viene quotato con staccata la cedola in corso di maturazione; in questo caso sarà il venditore a riscuotere la cedola alla prossima scadenza; di conseguenza deve bonificare al compratore il rateo di interessi per i giorni che decorrono dal giorno di vendita alla prossima scadenza; se ne deduce che il corso *ex-cedola* è uguale al valore capitale (corso secco) diminuito dal rateo di interessi, dal giorno quotazione alla prossima scadenza.

6. Un titolo di debito è emesso alla pari se il prezzo di emissione coincide con il valore nominale.
7. Un titolo di debito è emesso sotto la pari se il prezzo di emissione è inferiore al valore nominale. Il premio di sottoscrizione esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso.
8. Un titolo di debito è emesso sopra la pari se il prezzo di emissione è superiore al valore nominale. Lo scarto di sottoscrizione esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso.
9. Gli zero coupon bond sono dei titoli di debito che non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto tali interessi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento è rappresentato dal tasso implicito che permette il raccordo tra il prezzo di emissione e il valore che sarà rimborsato a scadenza.
10. Il premio di negoziazione esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.
11. Lo scarto di negoziazione esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.
12. I titoli strutturati sono titoli costituiti dalla combinazione di un titolo "ospite" (cioè ospitante) e di uno strumento derivato "incorporato" che è idoneo a modificare in modo rilevante i flussi di liquidità generati dal titolo "ospite". Si definisce strumento derivato incorporato il derivato che soddisfa entrambe le seguenti condizioni: le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente connessi con quelli del titolo "ospite"; il derivato incorporato, ove considerato isolatamente, potrebbe essere autonomamente qualificato come un derivato. Esempi di titoli strutturati sono titoli che prevedono l'indicizzazione del capitale o del rendimento a indici azionari (titoli "*index-linked*"), titoli che prevedono un rendimento, in termini di interessi, commisurato a un multiplo di parametri di mercato (ad esempio titoli che prevedono le prime cedole fisse e quelle successive pari a un multiplo del tasso IRS a n anni). Non sono considerati titoli strutturati quelli che contengono derivati inidonei a produrre modifiche significative nei flussi di liquidità generati dal titolo "ospite". A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria i titoli che presentano opzioni di rimborso anticipato, i titoli con meccanismi di indicizzazione che non determinano un effetto leva sul rendimento (ad esempio titoli indicizzati all'*euribor*), i titoli che contengono clausole di indicizzazione collegate all'inflazione.
Per la definizione di strumento finanziario derivato e relativi obblighi di informativa si rinvia all'OIC 3 "*Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione*".

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

Stato patrimoniale

13. I titoli di debito sono esposti nello stato patrimoniale nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante. La classificazione prevista dall'articolo 2424 codice civile è la seguente:

- Per i titoli immobilizzati:
BIII3) “*altri titoli*”
 - Per i titoli non immobilizzati:
CIII6) “*altri titoli*”.
14. La classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.
In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell’attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell’attivo circolante.
15. Nella voce D “*Ratei e risconti*” dell’attivo dello stato patrimoniale sono iscritti i ratei attivi che misurano gli interessi attivi espliciti di competenza economica dell’esercizio che avranno manifestazione numeraria nei successivi esercizi.
Nella voce E “*Ratei e risconti*” del passivo dello stato patrimoniale sono iscritti i risconti passivi per un importo pari agli interessi attivi espliciti rilevati in via anticipata ma di competenza economica dei successivi esercizi.
Dalle voci dei “*Ratei e risconti*” sono esclusi i ratei attivi (passivi) che misurano le quote di premi (scarti) di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell’esercizio sui titoli immobilizzati; tali quote vanno portate a diretta rettifica della voce che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati.

Componenti economiche relative a titoli immobilizzati

16. Nella voce C16b) “*altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*” sono iscritti:
- gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio su titoli immobilizzati;
 - i premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli immobilizzati;
 - con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli immobilizzati;
 - gli interessi attivi impliciti maturati sui titoli zero coupon immobilizzati;
 - i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni.
17. Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione) e il prezzo di cessione, si iscrivono alternativamente:
- nella voce C16b) “*altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*”;

- nella voce C17 *“interessi e altri oneri finanziari”*;
- nella voce E *“Proventi e oneri straordinari”*, e più precisamente: se componenti positivi, nella voce E20 *“proventi”*, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, se componenti negativi nella voce E21 *“oneri”*, con separata indicazione delle minusvalenze da realizzo.

La classificazione nelle voci C o E si effettua sulla base dei criteri individuati dall’OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”*. L’OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”* fornisce chiarimenti circa il contenuto delle singole voci del conto economico.

Il medesimo trattamento è riservato alle eventuali componenti economiche che emergono in occasione di una riclassificazione del titolo dall’attivo immobilizzato all’attivo circolante.

18. Le spese di cessione dei titoli di debito si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli.
19. La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d’acquisto è iscritta nella voce D19b) *“svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”*.
20. Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza un titolo immobilizzato, è iscritto nella voce D18b) *“rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”*.

Componenti economiche relative a titoli non immobilizzati

21. Gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione) sono iscritti nella voce C16c) *“altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”*.
22. Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, si iscrivono, nella voce C16c) *“altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”*, se componenti positivi; se componenti negativi, nella voce C17 *“interessi e altri oneri finanziari”*.
23. La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è imputata alla voce D19c) *“svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”*. La rivalutazione è imputata a conto economico alla voce D18c) *“rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”* del gruppo.

RILEVAZIONE INIZIALE

Titoli immobilizzati

24. I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo.

25. Non si comprende nel costo il rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto, che deve essere contabilizzato come tale. In altri termini, per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco.
26. Le obbligazioni proprie acquistate per finalità di negoziazione o di temporaneo investimento sono esposte tra le attività del circolante. Le altre obbligazioni proprie sono iscritte nell'attivo immobilizzato.
- Nel caso di obbligazioni proprie acquistate per l'annullamento, poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni solo se esse hanno un costo inferiore al nominale, la suddetta operazione comporta la rilevazione nel conto economico di un utile al momento dell'annullamento. Detto utile, che risulta dalla differenza fra valore nominale delle obbligazioni proprie annullate (tenuto conto dell'eventuale aggio o disaggio di emissione ancora iscritto in bilancio) e costo di acquisto delle obbligazioni sul mercato (inclusivo dei costi accessori), è iscritto nel conto economico fra i proventi finanziari.
27. Gli interessi attivi maturati nell'esercizio relativamente alle obbligazioni proprie classificate fra le attività circolanti sono iscritti nella voce: C16c) "*altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*". Gli eventuali interessi relativi alle obbligazioni proprie destinate all'estinzione maturati fra il momento dell'acquisto e quello dell'annullamento sono portati in deduzione degli interessi passivi maturati nell'esercizio sulle obbligazioni in circolazione.

Titoli non immobilizzati

28. Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) del titolo è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto secondo quanto indicato dal paragrafo 24.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Titoli immobilizzati: profili generali

29. I titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
30. I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'articolo 2426, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

Titoli immobilizzati: rilevazione degli interessi – premi di negoziazione/scarti di emissione

31. Gli interessi che maturano sul titolo sono rilevati secondo il principio della competenza

economica. Nel caso di titoli che prevedono clausole di *step-up* o di *step-down* (ad esempio, titoli con cedola pari all'X% per i primi n anni e poi pari all'X% +/- Y% per i restanti anni) gli interessi sono calcolati sulla base del rendimento medio effettivo. Nel caso di titoli che prevedono per i primi n anni una cedola fissa e per i restanti una cedola a tasso variabile, gli interessi si calcolano sul tasso di volta in volta applicabile.

32. Il premio di sottoscrizione (negoziiazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica per il periodo di durata di possesso del titolo, quale remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto a quello prodotto dagli interessi espliciti. Tuttavia, per motivi di praticità e a condizione che non si verifichino significativi effetti distorsivi è consentita la rilevazione del premio di negoziazione in rate costanti per la durata di possesso del titolo.
L'importo del premio di sottoscrizione (negoziiazione) di competenza dell'esercizio, determinato secondo la metodologia sopra indicata, è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo.
33. Lo scarto di negoziazione partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica per il periodo di durata del titolo medesimo. A questi fini si richiamano le disposizioni contenute nel paragrafo precedente.
34. Per i titoli senza cedola (*zero coupon*), il provento finanziario dell'investimento, pari alla differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore di rimborso finale, è contabilizzato in conformità alle disposizioni del paragrafo 32 relative al premio di sottoscrizione (negoziiazione).
35. La differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore di rimborso finale è rilevata fra gli interessi attivi.

Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore

36. La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto.

Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente sono, ad esempio, i seguenti:

- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l'emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca "inadempimento contrattuale");
- ristrutturazione del debito;
- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio. In proposito va precisato che, trattandosi di titoli immobilizzati, non può essere considerato motivo di automatico abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato. È necessario che il ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente. Ai fini dell'analisi del merito creditizio di un emittente quotato può essere utile effettuare anche un'analisi dei prezzi e degli spread espressi dal mercato obbligazionario ed eventualmente dei *Credit Default Swap*, con l'obiettivo di evidenziare eventuali criticità legate

allo specifico emittente e non al mercato di riferimento nella sua genericità. In tale ambito possono assumere rilievo le seguenti circostanze, purché corroborate con altri elementi informativi: a) repentino e significativo abbassamento del *rating* (c.d. *downgrade*); b) repentina scomparsa di mercato attivo o significativo innalzamento delle quotazioni di *Credit Default Swap*;

- indicatori economico-patrimoniali dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati. Per questi vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni disponibili allo scopo di accertare se si sia o meno verificato un deterioramento duraturo delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possono compromettere la capacità della stessa di corrispondere gli interessi e di rimborsare i titoli alla scadenza o che possano compromettere il realizzo dei titoli senza perdita per la società;
 - evento di *default*;
 - ammissione a procedure concorsuali.
37. La perdita di valore è determinata dalla differenza tra valore di iscrizione del titolo, comprensivo degli eventuali ratei iscritti, ed il minor valore determinato sulla base di quanto indicato al paragrafo precedente.
38. La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all'esercizio in cui è rilevata nella voce D19b) "*svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*". La sua determinazione si effettua avvalendosi di tutti gli elementi utili anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Titoli immobilizzati: ripristino di valore

39. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione/negoziazione maturati.

Titoli non immobilizzati: profili generali

40. I titoli non immobilizzati – ivi incluse le obbligazioni proprie riacquistate – sono valutati in base al minor valore fra il costo d'acquisto, così come determinato ai sensi del paragrafo 24, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La rilevazione degli interessi che maturano sui titoli non immobilizzati segue le regole dettate nei paragrafi 31 – 35.
41. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, n. 10, codice civile prevede che "*Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa*". Pertanto, è possibile per i titoli, in alternativa al costo specifico,

utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell'OIC 13 "Rimanenze".

Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

42. Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Questi aspetti sono affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma.
43. Il mercato, con riferimento alla valutazione del singolo titolo, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un "andamento" del mercato alla data di bilancio.
Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.
44. Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell'"andamento del mercato". Occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato caratterizzato da quotazioni fortemente in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese potrebbe non esprimere l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori riferiti ad un arco temporale inferiore.
45. L'andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio è un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione del titolo, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di riferimento del bilancio. Ove le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell'esercizio siano espressive di un deterioramento della qualità creditizia dell'emittente, si può ritenere che tale deterioramento sussistesse già alla fine dell'esercizio e dunque se ne può tener conto nella valutazioni di bilancio. Negli altri casi le variazioni di valore di un titolo registrate successivamente alla chiusura dell'esercizio appartengono alla competenza economica del nuovo esercizio.
46. Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si utilizzano tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio. Tale determinazione tiene adeguatamente conto dell'andamento del mercato di riferimento per la vendita del titolo oggetto di valutazione.
47. Nel caso di titoli che vengono venduti successivamente alla chiusura dell'esercizio, il prezzo di

vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio. Ciò a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo benefico sia stato definitivamente acquisito all'economia della società che redige il bilancio.

48. Come per le rimanenze di merci, la svalutazione dei titoli al minor valore di realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l'intero comparto ameno che la valutazione non colpisca una categoria omogenea di titoli applicati secondo le metodologie del costo medio ponderato, LIFO e FIFO.
49. Il valore del titolo così rettificato sostituisce il valore di costo rettificato e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).
50. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo.

Cambiamento di destinazione

51. In circostanze presumibilmente rare, i titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell'impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo; nel senso che un titolo, inizialmente iscritto nel bilancio tra le attività finanziarie non immobilizzate, in un esercizio successivo può essere successivamente destinato a un investimento durevole e quindi viene riclassificato tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, un titolo in precedenza classificato tra le immobilizzazioni finanziarie viene iscritto tra le attività finanziarie non immobilizzate.
52. Il passaggio, sotto l'aspetto contabile, da titolo rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da varie ragioni, tra le quali ad esempio il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda; il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento del mercato.
53. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
 - il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
 - il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.
54. Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo sono indicati nella nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA

Titoli immobilizzati

55. Ai sensi degli articoli 2427 e 2427-*bis* del codice civile, con riguardo ai titoli di debito immobilizzati, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni:
- il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (articolo 2427, numero 1);
 - i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate nell'esercizio (articolo 2427, numero 2);
 - la composizione delle voci: “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile (articolo 2427, numero 13);
 - per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*:
 - a) il valore contabile e il *fair value* dei singoli titoli, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (articolo 2427-*bis*, primo comma, numero 2).
56. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell'articolo 2427, la nota integrativa illustra:
- le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore del titolo, dell'adozione di un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;
 - le ragioni che hanno indotto a ripristinare il costo precedentemente svalutato a causa di una perdita durevole di valore;
 - il trattamento contabile del premio o dell'onere per il sottoscrittore di titoli immobilizzati e dello scarto di emissione.
57. Le informazioni di cui al numero 2) dell'articolo 2427, sono corredate dalle seguenti indicazioni:
- nel caso di “ripristino di valore”, l'ammontare della rivalutazione;
 - i titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione del situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
58. Ove rilevante, la nota integrativa fornisce un'analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie (es. titoli di stato a reddito fisso o variabile, obbligazioni societarie, titoli espressi in moneta estera, ecc.), evidenziando i titoli immobilizzati emessi da controllanti, controllate o collegate. Con riguardo ai titoli strutturati, la descrizione include l'analisi dei principali fattori di rischio riferibili alla componente “derivata” (rischio tasso d'interesse, rischio azionario ecc.). Si indicano, inoltre, le eventuali restrizioni alla disponibilità dei titoli.

Titoli non immobilizzati

59. Ai sensi degli articoli 2426 e 2427, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni in relazione ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie:
- il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all'origine in euro (articolo 2427, numero 1);
 - la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato) e valore calcolato in base ai costi correnti (articolo 2426, numero 10). A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili;
 - le variazioni intervenute, da un esercizio all'altro, nella consistenza delle voci (articolo 2427, numero 4).
60. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell'articolo 2427, la nota integrativa illustra il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.
61. Ove rilevante, la nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:
- nel caso di importi molto rilevanti, un'analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie (ad esempio titoli di Stato a reddito fisso o variabile, obbligazioni societarie, titoli espressi in moneta estera, ecc.). Con riguardo ai titoli strutturati, la descrizione include l'analisi dei principali fattori di rischio riferibili alla componente “derivata” (rischio tasso d'interesse, rischio azionario ecc.);
 - gli importi significativi di titoli non quotati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

62. L'OIC 20 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. È tuttavia consentita un'applicazione anticipata.

APPENDICE A - I TITOLI DI DEBITO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i titoli di debito.

- Articolo 2426, numero 1: *“le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”*.
- Articolo 2426, numero 3: *“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n.4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”*.
- Articolo 2426, numero 9: *“le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”*.
- Articolo 2426, numero 10: *“il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*.

- Articolo 2427-bis: *“Nella nota integrativa sono indicati:*
 - 1) (...)*
 - 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, (...):*
 - a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;*
 - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.*

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*.